



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta: Lavori di "*Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici*".
CUP: G55E18000160002 - CIG: 8357851CD2

1. **Stazione Appaltante:** Consorzio di Bonifica Ovest bacino - Liri Garigliano con sede in Piazza Torlonia, 91 67051 Avezzano (AQ), - Tel. 0863 414870 fax 0863 416589 - pec: bonificaovest@pec.it.
Amministrazione aggiudicatrice (URL): <http://www.bonificaovest.it>;
2. **Determina a contrarre:** Delibera del Commissario Regionale n. 37 del 25.06.2020
3. **Procedura di aggiudicazione:** procedura aperta ex artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per l'affidamento mediante **appalto** della esecuzione dei lavori **a corpo** indicati in oggetto.
4. **Criterio di aggiudicazione:** mediante minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D. Lgs. 9/4/2008, n.81 e ss.mm.ii.
Il ribasso deve essere indicato in cifre e in lettere: in caso di discordanza tra ribasso percentuale indicato in cifre e ribasso indicato in lettere prevale quest'ultimo.
Il ribasso unico percentuale offerto NON DOVRA' riportare più di **tre cifre decimali**; eventuali cifre decimali oltre la terza saranno arrotondate in automatico dalla piattaforma.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo i lavori a base d'appalto inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo D. Lgs. e non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, si procederà **all'esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia** individuata: nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15, seguendo le modalità indicate dall'art. 97 comma 2 del codice dei contratti pubblici; nel caso invece in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15, seguendo le modalità indicate dall'art. 97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del succitato articolo. Il calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del succitato art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art 97 comma 3 bis).
Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a **dieci**.
Tutti i calcoli per l'individuazione della soglia di anomalia sono effettuati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
5. **Caratteristiche generali dell'opera:** gli interventi previsti riguardano i Lavori di "*Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano,*

con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici". come meglio descritti nel C.S.A.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: AVEZZANO (AQ) e CELANO (AQ)

6. **Importo dei lavori a base di gara e categorie di qualificazione:** € 2.015.535,16 di cui € 2.001.535,16 per lavori a corpo soggetti a ribasso di gara ed € 14.000,00 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso di gara.

Classificazione dei lavori: ai sensi del combinato disposto dell'art.216 commi 14 del D. Lgs. n.50/ 2016 e ss.mm.ii., dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016, degli artt.61 e 90, del D.P.R. n.207/2010 e le opere oggetto del presente appalto, **riconducibili alle categorie di seguito riportate da possedere per classifica adeguata ai lavori da assumere**, risultano così articolate (come meglio descritte nel Capitolato Speciale d'appalto):

Categoria	Descrizione	Importo	Percentuale
Cat. prevalente OG6 per classifica almeno pari alla IV (subappaltabile nei limiti del 40% del contratto).	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 2.001.535,16	100,00%
Totale		€ 2.001.535,16	100%

- i lavori **sopra** descritti appartenenti alla categoria **OG6 prevalente** - possono essere subappaltati **nei limiti del 40% del contratto** ad impresa **qualificata** alla loro esecuzione, previa specifica riserva di subappalto in sede di gara (art.105 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

I subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 **con il limite complessivo del 40% dell'importo del contratto;**

7. **Costo Manodopera:** € 266.806,90= (incidenza manodopera 13,33%) come dettagliato negli elaborati progettuali
8. **Soggetti Ammessi e Requisiti di partecipazione:**

Soggetti Ammessi:

Sono **ammessi** a presentare offerta gli operatori economici di cui all'art.45, comma 2, lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n.50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alla presente procedura di affidamento anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016.

Si rammenta, in particolare, che:

a) **R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti non costituiti:** ai sensi dell'art.48, comma 8, del medesimo D. Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b) **divieti di partecipazione:** ai sensi dell'art.48, comma 7, del medesimo D. Lgs. n.50/2016, è fatto di- vieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

c) **i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)**, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Come stabilito dall'art.48, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione; è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

d) ai sensi dell'art.105 comma 4 del D. Lgs.50/2016 le imprese partecipanti al presente appalto non potranno essere subappaltatrici delle opere oggetto del presente bando di gara.

Requisiti di partecipazione:

Con riguardo ai requisiti soggettivi di ordine generale, i soggetti istanti devono dichiarare:

8.1. di essere iscritti al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti (art.83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

8.2. che non sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016 comma 1, lettere dalla a) alla g) e s.m.i., e commi da 2 a 6 incluso del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. fermo restando quanto stabilito dai successivi commi 7 e 12;

- le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter del D. Lgs. 30/3/2001, n.165, di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998, di cui all'art 41 del D. Lgs. n.198/2006 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Si rappresenta che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31 maggio 2010, n.78).

Con riguardo ai requisiti soggettivi di ordine speciale, i soggetti istanti devono dichiarare di possedere:

8.3. idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria solo per classifiche possedute superiori alla II ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.216 comma 14 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e art.63 comma 1 del D.P.R. 207/2010) conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000** rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea;

8.4. **attestato SOA** di cui all'art.84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per categorie sopra riportate e classifiche adeguate ai lavori da assumere, da cui risulti, per classifiche possedute superiori alla II, anche il possesso del sistema di qualità di cui alla precedente lettera 8.3.

Ai sensi dell'art.90 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione Appaltante riconosce i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea ed accetta altri mezzi di prova equivalenti.

Nelle associazioni di imprese i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dalle imprese mandanti e mandatarie nelle misure previste dall'art.48, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dall'art.92 del D.P.R. n.207/2010.

9. **Termine massimo esecuzione lavori: giorni 527** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a 1 per mille come prevista nel Capitolato Speciale di Appalto. Qualora l'entità della penale superi il 10% dell'importo del contratto si procede alla risoluzione del contratto ai sensi del medesimo comma, fermo restando il pagamento delle penali.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori nelle more del perfezionamento del Decreto di approvazione del contratto nonché alla presa in consegna anticipata dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previo stato di consistenza in contraddittorio, qualora sia concluso con esito positivo e acquisito il collaudo statico e il certificato di agibilità a cura del responsabile del procedimento, siano stati completati i necessari allacciamenti alle reti dei pubblici servizi e siano state effettuate tutte le prove di funzionalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

10. **Garanzie:** I concorrenti dovranno produrre una garanzia a corredo della offerta pari al **2%** dell'importo a base di gara (costo per l'attuazione dei piani di sicurezza incluso) costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vedi successivo paragrafo 17 "Documentazione occorrente per partecipare alla gara").

Ai sensi dell'art.103 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione (costo per l'attuazione dei piani di sicurezza incluso) ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni di cui al succitato articolo; la mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- 10a) del 50% per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
- 10b) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto 10a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- 10c) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti 10a-10b, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- 10d) del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti 10a-10b-10c per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.103 comma 7 D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. l'aggiudicatario dovrà inoltre costituire e consegnare alla stazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una **polizza di assicurazione per danni, che potrebbero** verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ad opere ed impianti - anche preesistenti - oggetto del contratto, di

importo pari all'importo del contratto e di importo pari a € **500.000,00** per **responsabilità civile** verso terzi.

11. Finanziamento: L'importo dei lavori è finanziato con risorse derivanti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014/2020. Misura 04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali: Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura; Intervento 4.3.1 - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input:

12. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.

13. Modalità di pagamento: l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto **per lavori** ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di legge raggiunga l'importo di € **250.000,00** , come meglio specificato nel C.S.A. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Trova applicazione l'art.3 della L. 13.08.2010 n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale come indicato nel C.S.A. con le modalità di cui al succitato articolo.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante provvederà a corrispondere al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavoro l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi alle medesime condizioni stabilite nel contratto depositato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 105.

14. Disponibilità degli atti di gara - Comunicazioni e Informazioni:

– **Disponibilità degli atti di gara:**

I documenti di gara sono disponibili, ai sensi dell'art.74 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., all'indirizzo internet <http://www.bonificaovest.it/albo.php?case=5> e all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo sezione "Elenco Bandi e Avvisi in corso".

– **Comunicazioni:**

Qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la stazione Appaltante dovrà avvenire a tramite la piattaforma Net4market, all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo.

N.B. Si fa inoltre presente che per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "Chiarimenti" dedicata per la gara nel portale Net4market, nel quale verranno inseriti, non oltre il termine di 15 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, quesiti di interesse generale concernenti il presente appalto, formulati alla Stazione Appaltante dagli Operatori economici interessati, e relative risposte dalla stessa fornite.

Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare e del bando ritenute equivoche o contraddittorie.

Non saranno ammessi quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione, di un concorrente, attività di valutazione riservata successivamente al seggio di gara.

– **Informazioni relative alla gara:**

Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa: **R.U.P. Geom. Zaurrini Filippo** telefono 0863 414870.

15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 26.08.2020.

Il suddetto termine è perentorio a pena di esclusione.

16. **Modalità di presentazione dell'offerta:** Le offerte dei concorrenti dovranno essere depositate sulla piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo seguendo le istruzioni di abilitazione alla procedura e caricamento offerte previste dal **Disciplinare telematico (allegato al presente)**.

L'offerta è costituita dalle seguenti buste telematiche:

➤ **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**

➤ **BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

e contenenti ciascuno quanto indicato nel presente disciplinare di gara al paragrafo 17 “Documentazione occorrente per partecipare alla gara”.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Tutti gli allegati, documenti e dichiarazioni prodotti dovranno essere sottoscritti dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi la manifestazione di interesse e le contestuali dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun componente.

N.B. Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino il **modelli di istanza e di autodichiarazione** predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente disciplinare **di cui formano parte integrante** (vedi **paragrafo 32** “Elenco Modulistica allegata al presente disciplinare”) compilando i campi in bianco e apponendo le dovute crocette sulle parti che interessano e cancellando, invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti dovranno, **a pena di esclusione**, redigere istanza e autodichiarazioni aventi il **medesimo contenuto** di quelle allegate al presente disciplinare.

17. **Documentazione occorrente per partecipare alla gara:** l'Operatore Economico per partecipare alla gara dovrà produrre:

17.1. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

17.1.a. Domanda di partecipazione alla gara, e dichiarazioni nella stessa contenute, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente (ovvero per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia dichiarazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza), corredata di copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore e redatta secondo il **modello “A”**, allegato al presente bando/disciplinare. Alla predetta domanda dovranno essere unite le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 e s.m.i. sottoscritte anch'esse digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente, (ovvero per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia dichiarazione idonea equivalente secondo lo stato di appartenenza), redatte in conformità ai seguenti modelli allegati al presente bando/disciplinare come meglio di seguito precisato al presente paragrafo ed al paragrafo “32” del presente disciplinare intitolato “ELENCO MODULISTICA ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINARE”.

17.1.b. Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), compilato nei modi e nei termini indicati nella allegata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n.3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016).

N.B. Si fa presente che, in conformità a quanto disposto dall'art. 85 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. a partire dal 18.04.2018, il DGUE deve essere fornito esclusivamente in forma elettronica, come previsto nel disciplinare telematico allegato.

Dichiarazioni di cui ai modelli “B” e “C” (questi ultimi due modelli sono da compilare solo in caso di avvalimento ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

Si precisa, inoltre che:

- qualora la domanda di partecipazione venga sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia conforme;
- che gli obblighi dichiarativi di cui all'art.80, comma 1 e comma 2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sussistono per i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art.80;
- le dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli artt.47, 48 e 38, comma 3, del DPR n.445/2000 nonché le copie conformi ai sensi degli artt.19, 19-bis, 20 e 21 del medesimo DPR n.445/2000, dovranno essere corredate di fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
- che, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte, ai sensi dell'art.89, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dall'impresa ausiliaria oltre che dall'impresa ausiliata;
- che, nel caso di partecipazioni in Associazioni Temporanee di Imprese (di cui all'art.45, comma 2, lett. d) del D. lgs. n.50/2016 e di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett. e) del medesimo D.Lgs.) le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- che i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre e che anche i suddetti consorziati dovranno produrre le succitate dichiarazioni.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI

Nel caso di partecipazione in Associazioni di Imprese, la domanda e le predette dichiarazioni sostitutive e/o attestazioni SOA dovranno essere prodotte:

- nel caso di associazioni da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in tal caso la domanda, oltre a precisare il tipo di associazione (orizzontale, verticale o misto) e la quota di partecipazione all'associazione stessa, dovrà contenere l'*impegno* che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti (art.48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.); dovrà essere indicato nella medesima dichiarazione anche il nominativo della capogruppo; si precisa che anche la garanzia provvisoria del 2% e l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi;
- nel caso di associazione o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito, occorre, inoltre, allegare *mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza* conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; dall'atto costitutivo del raggruppamento dovrà risultare, oltre al tipo di raggruppamento costituito (orizzontale, verticale o misto) anche la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo da parte di ciascuna impresa riunita.

Trova applicazione nei confronti delle Associazioni Temporanee di Imprese la normativa prevista dall'art.92 del DPR n.207/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge 23/5/2014, n.80 e, pertanto:

- per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lett e), del medesimo D. Lgs. n.50/ 2016 ed i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del medesimo D. Lgs., di tipo orizzontale, in applicazione dell'art.92, comma 2, del medesimo DPR n.207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere

liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato; nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, **fatta salva la facoltà** di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

- per i raggruppamenti temporanei di cui di cui all'art. 45, comma 1, lettera d), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 1, lett e), del medesimo D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettera f), del medesimo D.lgs. **di tipo verticale**, in applicazione dell'art.92, comma 3, del medesimo DPR n.207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art.92, comma 4, del predetto DPR n.207/2010, per i soggetti stabiliti in altri Stati si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

Ai sensi dell'art.92, comma 5, del predetto DPR n.207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi dell'art.92, comma 8, del predetto DPR n.207/2010, le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Ai sensi dell'art.48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art.45 comma 2, lettera g, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art.48 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è vietata l'associazione in partecipazione; salvo quanto disposto ai commi 17- 18 e 19 del suddetto articolo, è inoltre vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art.48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.88 del D.P.R.207/2010, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.45 del suddetto decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della attestazione di un altro soggetto anche di partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, come precisato al comma 1 del succitato art.89 e **producendo a tal fine** oltre a copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R.445/ 2000 della attestazione SOA propria e della impresa ausiliaria anche una dichiarazione della impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**come da modelli di autocertificazione "D" ed "E"**), nonché originale o copia autenticata del contratto di avvalimento, stipulato in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione della offerta, che dovrà specificare **a pena di nullità** i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria

Ai sensi dell'art.89 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12, del succitato decreto nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia .

Ai sensi dell'art.89, comma 6, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie e l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art.89, comma 7, del medesimo D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., non è consentito, a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Infine, in ogni caso si applicano le condizioni di cui all'art.89 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

17.1.c. Documento PASSOE di cui all'art.2 comma 3.2 delibera n.111 del 20.12.2012 dell'Autorità di Vigilanza rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'A.N.A.C. (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara di appalto devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi riportate.

La verifica dei certificati SOA dichiarati dai concorrenti in sede di gara e la presenza di eventuali annotazioni verrà invece effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite collegamento con il sito dell'ANAC.

17.1.d. Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara (costo per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo della manodopera incluso) costituita con le modalità di cui all'art.93, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che copra la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ai sensi del comma 6 del succitato articolo.

Oltre che con le modalità di cui al comma 2 del predetto art.93, detta garanzia fideiussoria provvisoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà essere prodotta in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e prevedere espressamente **a pena di esclusione**:

- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;**
- **la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;**
- **la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;**
- **l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;**
- **dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.**

In caso di partecipazione alla gara di un **raggruppamento temporaneo di imprese**, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art.93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016) e s.m.i..

Riduzioni di importo: l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità indicati all'art.93, comma 7 del succitato D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; in tal caso la garanzia dovrà essere corredata della certificazione di qualità in corso di validità (copia autenticata della suddetta certificazione nella forma alternativa della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR n.445/2000.). Il possesso potrà essere desunto dalla S.A anche dall'attestazione SOA se prodotta, o d'ufficio, mediante visura del Casellario delle Imprese qualificate c/o la AVCP, se ne è stato dichiarato il possesso agli atti di gara.

Nel caso di A.T.I. e Consorzi la riduzione del suddetto importo è ammissibile con le seguenti modalità stabilite dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n.44/2000:

a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

– al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:

– se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

– se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.lgs. 1/9/1993 n.385, è necessario produrre copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei casi in cui la cauzione provvisoria venga prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato il concorrente, unitamente a tale cauzione provvisoria, dovrà produrre altresì l'impegno da parte di una compagnia assicurativa o di una banca a rilasciare la garanzia di cui all'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. tale cauzione sarà svincolata per l'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; nell'atto di comunicazione ai non aggiudicatari della avvenuta aggiudicazione, si provvederà contestualmente allo svincolo della garanzia suddetta nei loro confronti, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

Sono inoltre ammesse le altre riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. meglio dettagliate al paragrafo **10 “Garanzie”** del presente disciplinare: in tal caso i concorrenti dovranno allegare copia delle certificazioni possedute (copia autenticata delle suddette certificazioni nella forma alternativa della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR n.445/2000).

17.1.e. Copia conforme all'originale del certificato SOA di cui all'art.84 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi D.P.R.

n.445/2000 per le categorie indicate nel bando e relativo disciplinare di gara e per classifiche adeguate ai lavori da assumere, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, dal quale risulti - secondo quanto prescritto dall'art.63 del D.P.R.207/2010 - anche il possesso della certificazione di sistema di qualità con-forme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Ai sensi dell'art. 90 comma 8 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. la stazione Appaltante riconosce i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea ed accetta altri mezzi di prova equivalenti.

Nel caso in cui il concorrente abbia in corso il rinnovo dell'attestato SOA, dovrà produrre la documentazione atta a comprovare di aver presentato, almeno 90 giorni prima della scadenza del certificato SOA posseduto, istanza di rinnovo ai sensi dell'art.76 comma 5 del DPR 207/2010; in tal caso, se il concorrente resta aggiudicatario, la stipula del contratto è comunque subordinata all'accoglimento con esito positivo della suddetta istanza di rinnovo, intervenuto prima della data fissata per la stipula del contratto di appalto. Le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei paesi di appartenenza, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

17.1.f. Copia conforme all'originale **del certificato** Iscrizione nel Registro delle imprese (C.C.I.A.A.) o ad analogo Registro professionale o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/00.

17.2. BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA:

17.2.a. L'offerta di **ribasso** espressa in percentuale espressa sull'importo a base di gara per lavori, al netto dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, dovrà essere (1) inserita nel form online previsto dalla piattaforma nella sezione "Offerta economica" ed (2) espressa sia in cifre sia in lettere, in italiano, secondo l'**allegato modello "E"**, allegato al presente bando/disciplinare e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. In caso di discordanza tra ribasso indicato in cifre e ribasso indicato in lettere prevale quest'ultimo.

Il ribasso unico percentuale offerto NON DOVRA' riportare più di tre cifre decimali. Eventuali cifre decimali oltre la terza saranno arrotondate in automatico dalla piattaforma.

Non saranno ammesse offerte alla pari e/o in aumento rispetto allo importo complessivo a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

In calce all'offerta va apposta la data di effettiva redazione della stessa e NON quella del giorno in cui verrà effettuata la gara.

– Dichiarazione indicante i costi per oneri di sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza) **(vedi l'allegato modello "E")**

– Dichiarazione indicante i costi della manodopera **(vedi l'allegato modello "E")**.

– Dichiarazione ai sensi dell'art.59 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a corpo, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti; l'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (vedi modello allegato "E").

La **dichiarazione di offerta** e le dichiarazioni di cui sopra a **corredo della offerta economica** dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente; si precisa che nel caso di

raggruppamenti non ancora costituiti: occorre la sottoscrizione di tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti: basterà la sottoscrizione del capogruppo. Sarà motivo di esclusione l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria. "modalità di presentazione della offerta.

18. Inizio Procedura di aggiudicazione: L'inizio delle procedure di gara è fissato per il **giorno 31.08.2020 alle ore 09,00** presso la sede del Consorzio di Bonifica Ovest bacino Liri - Garigliano, piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ) tel. 0863-414870.

19. Svincolo offerta: Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è stabilito in giorni 180 dalla scadenza del termine per la presentazione della offerta (art.32 comma 4 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.), qualora nel frattempo l'Amministrazione non abbia aggiudicato i lavori. La Stazione Appaltante può chiedere il differimento di detto termine.

20. SVOLGIMENTO DELLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO:

La stazione Appaltante si avvarrà della **facoltà di inversione procedimentale** della gara prevista ai sensi dell'art. **133 comma 8 del codice dei contratti pubblici**, estesa anche ai settori ordinari dall'art. 1 comma 3 della L. n.55/2019 di conversione con modifiche del D.L. n. 32/2019 – qualora il numero dei partecipanti sia **pari o superiore a 15 (quindici)**; al di sotto di tale numero di offerenti la gara verrà espletata con modalità ordinarie come più avanti dettagliato.

Nel caso di inversione procedimentale verrà verificato, ai sensi del succitato articolo 133, in maniera imparziale e trasparente, che non ricorrano nei confronti **del miglior offerente** i motivi di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici e dalla lex specialis come di seguito dettagliato. Tale controllo è esteso anche al **secondo e al terzo della graduatoria provvisoria**

Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del Codice dei contratti pubblici, in caso di esclusione di uno o più dei suddetti concorrenti, il Seggio di gara non procederà al ricalcolo della soglia di anomalia.

20.1. Operazioni del Seggio di Gara con inversione procedimentale (numero dei partecipanti pari o superiore a 15), ex art. 133 comma 8 Codice contratti.

La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nell'invito in seduta pubblica. Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, ad insindacabile giudizio del Seggio di gara. Di tutte le sedute verrà redatto apposito verbale.

Qualora il numero dei partecipanti sia **pari o superiore a 15 (quindici)**, nel giorno fissato per l'espletamento della gara, **in seduta pubblica**, la Stazione Appaltante per il tramite dei suoi funzionari, procederà a:

- alla verifica della presenza delle buste contrassegnate rispettivamente dalle lettere **A) e B)** ;
- **all'apertura della Busta "B" - "Offerta Economica"** contenente l'offerta economica presentata dai concorrenti ammessi, corredata con la documentazione di cui al paragrafo 17.2.a; si procederà quindi alla lettura del ribasso percentuale offerto dai concorrenti;
- alla **individuazione della soglia di anomalia**, nel caso in cui il numero delle **offerte ammesse sia pari o superiore a 15**, seguendo le modalità indicate dall'art. 97 comma 2 del codice dei contratti pubblici; nel caso invece in cui il numero delle **offerte ammesse sia inferiore a 15**, seguendo le modalità indicate dall'art. 97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici. Il calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del succitato art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art 97 comma 3 bis).

– Ai sensi del comma 8 dell'art.97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo i lavori a base d'appalto inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo D. Lgs. e non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, si procederà **all'esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia** individuata seguendo le modalità indicate dal succitato art. 97 comma 2 e comma 2 bis del codice dei contratti pubblici. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del succitato articolo. Comunque **l'esclusione automatica** non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a **dieci**.

Tutti i calcoli per l'individuazione della soglia di anomalia sono effettuati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

– Di seguito il Seggio di Gara procederà alla apertura della **Busta "A" "Documentazione Amministrativa"** presentato dai concorrenti classificatisi primo, secondo e terzo in graduatoria ed all'esame dei documenti in essa contenuti al fine di verificare in *maniera imparziale e trasparente* che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dalla lex specialis; a tal fine il Seggio di gara procederà alla lettura e valutazione delle dichiarazioni rese dai concorrenti classificatisi primo, secondo e terzo in graduatoria come richieste dalla Stazione Appaltante nel bando, disciplinare di gara e documenti di gara, al fine di riscontrarne la correttezza e la completezza delle dichiarazioni e documentazioni prodotte dai succitati concorrenti, escludendoli dalla gara in caso negativo delle suddette verifiche fatta salva in ogni caso la possibilità applicare **il procedimento di integrazione** in sanatoria ai sensi dell'art.83 comma 9 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. come meglio precisato nel successivo sottoparagrafo **20.2**.

In caso di esclusione di uno o più dei suddetti concorrenti il Seggio di Gara **non procederà al ricalcolo della soglia di anomalia**, ai sensi dell'art. 95 comma 15 del Codice Contratti Pubblici.

20.2. Operazioni del Seggio di Gara con modalità classica (con meno di 15 partecipanti)

La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nell'invito in seduta pubblica. Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, ad insindacabile giudizio del Seggio di gara. Di tutte le sedute verrà redatto apposito verbale.

Nel giorno fissato per l'espletamento della gara, **in seduta pubblica**, la Stazione Appaltante per il tramite dei suoi funzionari, procederà a:

- alla verifica della presenza delle buste contrassegnate rispettivamente dalle lettere **A) e B)**;
- alla **apertura della busta "A" – "Documentazione Amministrativa"** ed all'esame dei documenti in essa contenuti al fine di verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni e documentazioni prodotte dai concorrenti escludendoli dalla gara in caso negativo delle suddette verifiche fatta salva in ogni caso la possibilità applicare il procedimento di integrazione in sanatoria ai sensi dell'art.83 comma 9 del D. Lgs.50/2016 come meglio di seguito precisato.

Cause di esclusione e soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83, comma 9, del D. Lgs.50/2016:

- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;

- ai sensi dell'art.80, comma 5, lett. m), la stazione appaltante esclude l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle imprese concorrenti a corredo dell'offerta ed in ogni caso procederà alla suddetta verifica per l'aggiudicatario.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art.216 comma 13 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'A.N.A.C., con la delibera attuativa n.111 del 20.12.2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2 comma 3.2 della succitata delibera da produrre in sede di gara. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, nella stessa seduta o in sedute successive, effettua la verifica dei requisiti generali e/o speciali, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti e secondo le modalità suddette, e procede alla eventuale esclusione dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. La verifica dei certificati SOA dichiarati dai concorrenti in sede di gara e la presenza di eventuali annotazioni verrà effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite collegamento con il sito dell'ANAC. L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione dei lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. Ai sensi dell'art.80 comma 5 lett. m del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. saranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art.80 del D. Lgs.50/2016 comma 12 s.m.i. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese **con dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai sensi del comma 1 dell'art.89 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del succitato decreto nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

Ove la documentazione acquisita **attraverso il sistema AVCPASS non dovesse comprovare** quanto indicato dal concorrente in sede di gara si provvederà all'**esclusione** del concorrente dalla gara, e **all'escussione della cauzione provvisoria** ed alla **segnalazione** del fatto all'ANAC per i provvedimenti sanzionatori di competenza di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. **95 comma 15 del Codice**, ogni variazione che intervenga anche in conseguenza di una **pronuncia** giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte **non rileva** ai fini del calcolo di media della procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte medesime

Il seggio di gara procederà poi, nella stessa seduta pubblica, o in altra successiva seduta da definire:

- all'apertura della “Busta B” contenente l'offerta economica presentata dai concorrenti ammessi, corredata con la documentazione di cui al paragrafo 17.2.a; si procederà quindi alla lettura del ribasso percentuale offerto dai concorrenti;

- alla individuazione della soglia di anomalia, seguendo le modalità indicate dall'art. 97 comma 2 bis (meno di 15 offerte ammesse) del codice dei contratti pubblici.

Il calcolo di cui al comma 2 bis (del succitato art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art 97 comma 3 bis).

Ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo i lavori a base d'appalto inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo D. Lgs. e non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata seguendo le modalità indicate dal succitato art. 97 comma 2 bis. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del succitato articolo.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Tutti i calcoli per l'individuazione della soglia di anomalia sono effettuati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

21. Procedura di aggiudicazione e stipula del contratto

- Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione fermo restando che, come stabilito nell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016, potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi degli artt.32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. la **proposta di aggiudicazione** è soggetta ad approvazione, previa verifica della stessa, da parte della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dalla stessa previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a **trenta giorni**. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta dell'aggiudicatario, la quale è irrevocabile per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel bando di gara per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei prescritti requisiti autocertificati dall'aggiudicatario (art.32 comma 7 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.)

- Ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la **stipulazione del contratto** di appalto ha luogo entro i successivi **sessanta giorni**, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

- Ai sensi dell'art.32 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il contratto non può comunque essere stipulato prima di **35** giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art.76 comma 5 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i..

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

– L'Amministrazione non procederà alla **restituzione dei documenti di gara** ad eccezione della cauzione provvisoria, che sarà svincolata per l'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art.93 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; nell'atto di comunicazione ai non aggiudicatari della avvenuta aggiudicazione, si provvederà contestualmente allo svincolo della garanzia suddetta nei loro confronti, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art.93 comma 9 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.).

Come meglio specificato al paragrafo 10 “**Garanzie**” del presente disciplinare, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire la **garanzia definitiva** di cui all'art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché costituire la **polizza per danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi** di cui al comma 7 del succitato articolo.

Forma del contratto: il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblico – amministrativa ai sensi dell'art.32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., trattandosi di procedura aperta. Ad esso dovranno essere allegati cauzione definitiva, verbale di gara, offerta dell'aggiudicatario, capitolato speciale di appalto, elenco prezzi, computo metrico estimativo. Formano parte integrante e sostanziale dell'atto contrattuale, anche se non formalmente allegati, gli elaborati progettuali di gara, nonché le norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 e di cui al Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 19/4/2000, n. 145 (nelle parti non abrogate).

Spese contrattuali: tutte le spese ed oneri fiscali inerenti il contratto d'appalto e la fase esecutiva sono a carico dell'aggiudicatario.

– L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010.

22. Subappalti: saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall'art.105 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. con il limite complessivo del **40% dell'importo del contratto**;

Non saranno prese in considerazione richieste di subappalto irregolari avanzate in sede di gara.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare: in mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante (in proprio/R.T.I./Avvalimento), comporterà l'**esclusione dalla gara**.

Il subappaltatore prescelto dall'aggiudicatario, dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e dei requisiti speciali di qualificazione e di abilitazione previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia ed all'importo dei lavori da eseguire in subappalto.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art.105 comma 13 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art 30 comma 5 e 6 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Si applica l'art.35 comma da 28 a 34 della Legge 248 del 04.08.2006 relativo alla responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per la effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

23. Lingua: Tutti i documenti, le dichiarazioni e l'offerta debbono essere redatti in lingua **italiana**.

24. Fallimento e risoluzione del contratto:

In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica la procedura disciplinata dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto questa stazione appaltante **interpellerà** progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle **medesime condizioni** già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art.48 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 6, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto deve recedere dal contratto. Ai sensi dell'art.48 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 6, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di

cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art.48 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e). Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

25. **Procedure di ricorso:** l'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Abruzzo.
Termine: 30 giorni.
26. **Comunicazioni ex art.76 del D.Lgs.50/2016** s.m.i.: il concorrente, all'atto di presentazione della offerta deve indicare **un numero di pec** per le comunicazioni di cui all'art.76 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. inerenti la procedura in oggetto, **assentendo espressamente** a che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli fatte nel modo suddetto.
27. **Controversie: la risoluzione delle eventuali controversie**, ad eccezione di quelle di cui all'art.205 del D. Lgs. 50/2016, sarà di competenza del giudice ordinario del luogo ove il contratto sarà stipulato.
28. **Varianti:** per le **varianti in corso d'opera** troverà applicazione l'art.149, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e quanto disposto dall'ANAC con Comunicato del Presidente in data 17/02/2016 le modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.
29. **Spese di pubblicazione** Ai sensi del D.M. 02.12.2016 le spese di pubblicità **saranno rimborsate alla Stazione** appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
30. **Responsabile del procedimento: Geom. Filippo Zaurrini** [mail: tecnico@bonificaovest.it](mailto:tecnico@bonificaovest.it)
Il progetto, in conformità a quanto disposto dall'art.26 del D. Lgs.50/2016, è stato verificato e **validato** in data **26.11.2018**.
31. **Privacy:** Ai sensi dell'art.10 Legge 31.12.1996, n°675 e successive modifiche si informa che i dati forniti dalle imprese sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza.
32. **ELENCO MODULISTICA ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINARE:**
- **MODELLO "A"** - Istanza di partecipazione e autocertificazioni, sottoscritta dal Legale/i rappresentante/i del concorrente/i e autenticata ai sensi di legge (da inserire nella Busta A - Documentazione Amministrativa);
 - **MODELLO "B"** (eventuale) - **Autocertificazione** da compilare da parte della impresa concorrente solo in caso di avvalimento, sottoscritta con timbro e firma dal Legale rappresentante del concorrente (da inserire nella Busta A - Documentazione Amministrativa);
 - **MODELLO "C"** (eventuale) - **Autocertificazione** da **compilare** solo in caso di avvalimento, da parte della impresa ausiliaria, sottoscritta con timbro e firma dal Legale rappresentante della impresa ausiliaria (da inserire nella Busta A - Documentazione Amministrativa);
 - **MODELLO "D"** (eventuale) (da inserire nella Busta A - Documentazione Amministrativa) - **Autocertificazione** da compilare da parte della impresa concorrente solo se risulta iscritta nelle white lists delle Prefetture ai sensi dell'art.1 della L.190/2012 e succ. mod. ed int. (vedi anche nota in calce al succitato modello);
 - **MODELLO "E"** - **Modulo Offerta Economica** firmato dal Rappresentante Legale dell'impresa concorrente, la firma deve essere autenticata nelle forme di legge o invece il Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d'identità. Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa e sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio (da inserire nella Busta B - Offerta Economica).

- **MODELLO "F". per ATI** (eventuale) (da inserire nella Busta A - Documentazione Amministrativa).

IL COMMISSARIO REGIONALE

(Dott. Danilo Tarquini)